



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 965/2019

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

Successivamente oggi **12 febbraio 2020**, alle ore 11.00, innanzi alla dott.ssa [redacted] in sostituzione per l'odierna udienza del giudice designato Dott.ssa [redacted] sono comparsi:

Per [redacted] S.R.L. l'avv. SORGENTONE ANDREA, oggi sostituito dall'avv. [redacted] del Foro di Milano il quale eccepisce la nullità così come rilevabile d'ufficio del contratto di leasing in relazione alle rate indicizzate con tassi Euroribor per contrarietà alla normativa antitrust come da motivazioni di cui alla memoria non autorizzata depositata nel fascicolo telematico in data 8.10.2019; chiede l'ammissione delle istanze istruttorie così come spiegate nelle memorie ex art 183 VI co. c.p.c. e chiede il rigetto di quelle spiegate dalla controparte

Per [redacted] S.P.A. l'avv. [redacted] oggi sostituito dall'avv. [redacted] del Foro di Milano, la quale eccepisce l'irritualità del deposito della memoria avversaria in quanto tardiva e non rispettosa dei termini ex art 183 cpc concessi dal giudice, in ogni caso contesta tutto quanto ex adverso dedotto riportandosi ai precedenti scritti, insiste affinché non vengano accolte le richieste istruttorie avversarie e chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni

L'avv. [redacted] precisa che la nullità del contratto di leasing è riferibile a tutte le rate indicizzate al tasso euroribor per contrarietà alla normativa antitrust

Il GO

Ritenuta tardiva la memoria depositata dalla parte attrice in data 8.10.2019 dopo la scadenza dei termini perentori di cui all'art 183 VI co c.p.c. ne dispone lo stralcio dagli atti di causa

Viste le istanze istruttorie formulate solo dalla parte attrice ammette la prova per testi dedotta nella memoria ex art 183 VI co c.p.c. n.2 depositata in data 23.8.2019 limitatamente ai capitoli n.2 e 3 con il teste indicato esclusi il capitolo (a pag. 1 della memoria non numerato), in ordine alla ricezione della mail da documentare e comunque irrilevante e il capitolo 1 perché valutativo

Rigetta la richiesta di CTU contabile in quanto irrilevante al fine del decidere

Rinvia

Per l'escussione del teste all'udienza del **29.9.2020 ore 11.30**

dott.ssa [redacted]

